

**IL FORMULARIO DI RICORSO DAVANTI ALLA CORTE  
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO A STRASBURGO, PER  
DENUNCIARE L'IMPOSSIBILITA' DI ACCELERARE UN  
PROCESSO CIVILE IN ITALIA CON IL RIMEDIO DELLA  
LEGGE PINTO (N. 89/2001) IN CASO DI STAGNAZIONE  
SUPERIORE A QUATTRO ANNI DELLO STESSO PROCESSO**

a cura di : Maurizio de Stefano  
avvocato in Roma

**COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME  
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

presso il Consiglio d'Europa  
STRASBURGO - 67075- FRANCIA

**Ricorso ex art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo PRIMA  
dell'esperimento della procedura nazionale di cui alla legge Pinto n.89/2001,  
nell'interesse di**

**GARIBALDI Anita** (codice fiscale ..... ) nata a Roma il 29  
giugno 1934, cittadina italiana, (sesso femminile), pensionata, residente in Italia,  
(00100) Roma Via Appia Antica, 49 (telefono 00396 ..... ) ed elettivamente  
domiciliata ai fini della procedura in oggetto, in Italia (00100) Roma) via Agorà, 20  
(telefono 00396..... telefax 00396 ..... ) presso lo studio dell'Avv. **Marco Tullio  
Cicerone** del foro di Roma, (nato a Roma il 16.05.1944), che la rappresenta e  
difende, giusta procura in calce al presente ricorso.

contro

il **GOVERNO ITALIANO.**

**Convenuto**

**OGGETTO DEL RICORSO:**

**UNICO MOTIVO) Violazione dell'art. l'articolo 13 della Convenzione  
Europea quanto all'impossibilità di accelerare la procedura litigiosa, la cui  
durata viola a sua volta l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei  
Diritti dell'Uomo quanto al diritto ad un processo entro un termine ragionevole**

La sig.ra **GARIBALDI Anita**, a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore,  
espone e chiede quanto segue.

**II - ESPOSIZIONE DEI FATTI**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO (Tribunale di ROMA)**

1) Con atto di citazione notificato il 23 novembre 1998, la signora Anita

GARIBALDI ha convenuto in giudizio sua sorella Francesca Garibaldi per ottenere la divisione giudiziale dell'appartamento sito in Roma, via Appia Antica, 49 interno 23, e dell'appartamento sito in Roma via Cesarea, n. 15 int.18 loro pervenuti in successione legittima dal genitore Giuseppe Garibaldi.

- 2) La sorella convenuta, resisteva alla domanda e comunque eccepiva la non equivalenza di valore dei due appartamenti.
- 3) All'esito dell'istruttoria (C.T.U.), la causa veniva decisa con la sentenza n. 34891 del 21 luglio 2004, del Tribunale Civile di Roma, Sezione XI ^ R.G. 57893/1998, Giudice dott. Migiurtina con cui è stata accolta la domanda proposta dalla signora Anita GARIBALDI contro la sorella Francesca, con approvazione del progetto di divisione redatto dal C.TU. e con l'erogazione di una somma di denaro a conguaglio in favore della sorella convenuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI SECONDO GRADO (Corte appello di ROMA)

- 4) Con atto di citazione in appello, tempestivamente notificato il venti luglio 2005(duemilacinque), la sorella Francesca Garibaldi ha convenuto in giudizio, davanti alla Corte d'Appello civile di Roma, R.G.72469/05 l'odierna ricorrente sig.ra Anita GARIBALDI per chiedere la totale riforma della predetta sentenza, evidenziando gli errori del progetto di divisione redatto dal C.TU., indicando la prima udienza al giorno 15 novembre 2005.
- 5) Il Presidente della Corte d'appello di Roma, designava quale Giudice Relatore il Consigliere dott. Gerosolito e fissava effettivamente l'udienza al 19 novembre 2005.
- 6) Si costituiva tempestivamente davanti alla Corte d'appello di Roma in data 26 ottobre 2005(duemilacinque) la ricorrente sig.ra Anita GARIBALDI, per chiedere il rigetto dell'appello proposto dalla sorella Francesca Garibaldi, in quanto totalmente infondato e chiedendo la integrale conferma della sentenza di primo grado.
- 7) Alla prima udienza del giorno 19 novembre 2005(duemilacinque), il Collegio ha verificato la regolare costituzione del contraddittorio e le parti chiedevano di poter precisare le loro conclusioni. Poiché l'appellante chiedeva la revoca della provvisoria esecuzione della sentenza, il Collegio si è ritirato in camera di consiglio.

- 8) Per l'effetto con ordinanza riservata del 19 novembre 2005, il Collegio ha accolto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata ed ha rinviato (per la precisazione delle conclusioni) la causa all'udienza del 18 dicembre 2009(duemilanove), cioè a distanza di oltre QUATTRO ANNI a decorrere dalla data di inizio del procedimento in grado di appello, con una totale stagnazione dello stesso durante tale periodo.
- 9) La ragione di tale rilevante intervallo è dovuta al fatto che ai sensi dell'art. 352 del codice procedura civile, all'udienza della precisazione delle conclusioni inizia a decorrere il termine dei sessanta giorni entro cui le parti possono scambiarsi le memorie conclusionali e l'ulteriori termine di venti giorni per le memorie di replica ai sensi dell'art. 190 codice procedura civile, e, quindi il termine di sessanta giorni successivi per il deposito della sentenza che definisce il giudizio di appello.
- 10) In sostanza la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, comporta che il Collegio sia obbligato a decidere la causa entro i successivi centoquaranta giorni e poiché il notevole carico dei ruoli gravante sulla Corte d'appello civile di Roma non consente tale trattazione, il Collegio è costretto a dilazionare il momento decisorio della causa a quattro/cinque anni dalla richiesta delle parti. Tutto ciò è una prassi generalizzata per tutte le cause pendenti davanti alla Corte d'appello di Roma. Ed il Governo italiano, pur consapevole della carenza di organico dei magistrati addetti alla Corte d'appello di Roma, nulla ha fatto per rimediare alla situazione di grave paralisi ivi esistente da tempo.
- 11) La ricorrente ha presentato una istanza di anticipazione dell'udienza di discussione, in data 20 dicembre 2005, ma questa è stata rigettata in data 16 gennaio 2006, perché per prassi costante tali istanze vengono rigettate, in conseguenza del predetto carico del ruolo che non consente alcuna deroga ai tempi così programmati e dilazionati per la decisione. Di talché l'odierna ricorrente non può vivere nell'ansia e nell'incertezza della lite per tutto il periodo di stagnazione della lite, che comporta anche la mancata utilizzazione ed il deterioramento dei beni immobili.
- 12) Ritenendo tale situazione processuale di stallo incompatibile con la Convenzione europea, la ricorrente, con il presente ricorso, intende quivi adire la Corte Europea.

**III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE' DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI. EXPOSÉ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A' L'APPUI . STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS .**

UNICO MOTIVO) Violazione dell'art. l'articolo 13 della Convenzione quanto all'impossibilità di accelerare la procedura litigiosa, la cui durata viola a sua volta l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo quanto al diritto ad un processo entro un termine ragionevole

La Ricorrente lamenta di non poter disporre di un ricorso effettivo suscettibile di rimediare alla durata della procedura litigiosa.

**Vedi *mutatis mutandis***, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la sentenza del 25 ottobre 2001 nel caso SAGGIO contro ITALIA – Ricorso n. 41879/98, che ha dichiarato la violazione dell'art. 13(diniego di accesso ad un tribunale) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4.11.1950, perché le regole fondanti la procedura di *amministrazione straordinaria*, caratterizzate dalla lunghezza della verifica dello stato dei crediti, hanno ostacolato in maniera ingiustificata il diritto del ricorrente di disporre di un ricorso “effettivo” per far valere il suo credito davanti ai giudici nazionali.

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, una stagnazione di quattro anni costituisca una violazione dell'art. 6 della Convenzione quanto al termine ragionevole di durata; vedi Corte Europea sentenza del 24 maggio 1991, nel caso Vocaturo contro Italia. §17<< *omissis, così come in primo grado che in cassazione: a ciascuno di questi due livelli, si rileva una fase di stagnazione di più di quattro anni.>>*.

**La situazione della durata dei processi civili in Italia è talmente notoria alla Corte europea , da non meritare ulteriore illustrazione.**

Certo è che da quando la Corte europea con le sentenze del 28 luglio 1999 rese nei CASI BOTTAZZI, A. P. , DI MAURO, e FERRARI contro ITALIA ha accertato che <<*Questo cumulo di violazioni è, da allora in poi, costitutivo d'una prassi incompatibile con la Convenzione*>>, ben scarse sono state le misure di carattere generale adottate dal Governo italiano per porre fine alla violazione generalizzata.

Tutto ciò contrasta con i principi espressi di recente dalla **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, GRANDE CAMERA. Caso SEJDOVIC Contro ITALIA Sentenza del 01 marzo 2006. Ricorso n° 56581/00** <<§ 119 *La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione le Alte Parti Contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte nelle controversie alle quali sono partite, essendo il Comitato dei Ministri incaricato di sorvegliare l'esecuzione di queste sentenze. Ne deriva in particolare che, quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico non soltanto di versare agli interessati le somme assegnate a titolo di equa soddisfazione prevista dall'articolo 41, ma anche scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se necessario, individuali da integrare nel suo ordinamento giuridico interno per mettere un termine alla violazione constatata dalla Corte e cancellare per quanto possibile le conseguenze. Lo Stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per liberarsi dal suo obbligo giuridico alla luce dell'articolo 46 della Convenzione, sempre che questi mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (vedere, mutatis mutandis, Scozzari e Giunta c. Italia (GC), No. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000-VIII). § 120. Nel caso Broniowski c. Polonia, la Corte ha ritenuto che quando constata una violazione che deriva da una situazione a carattere strutturale che riguarda un grande numero di persone, possono imporsi misure generali a livello nazionale nel quadro dell'esecuzione delle sue sentenze (Broniowski c. Polonia, no 31443/96, §§ 188-194, CEDH 2004-V). Quest'approccio giurisdizionale adottato dalla Corte per trattare i problemi sistemici o strutturali che appaiono nell'ordinamento giuridico nazionale è designato dall'espressione "procedura di sentenza pilota". Questa ha soprattutto per vocazione di aiutare gli Stati contraenti ad assolvere il ruolo che spetta loro nel sistema della Convenzione risolvendo questo tipo di problemi a livello nazionale, di modo che riconoscano con ciò anche alle persone interessate i diritti e libertà definiti nella Convenzione, come lo vuole l'articolo 1, offrendo loro una riparazione più rapida pur riducendo il carico della Corte che, altrimenti, dovrebbe conoscere di quantità di richieste simili nella sostanza (Broniowski c. Polonia (regolamento amichevole), n. 31443/96, §§ 34-35, 28 settembre 2005).>>*

Tutti gli interventi del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa non sono stati sufficienti a risolvere il problema della durata dei processi in Italia, se anche il Commissario per i Diritti Umani, del Consiglio d'Europa, **Alvaro Gil-Robles**, ha presentato a Strasburgo il 14 dicembre 2005 il suo Rapporto annuale sull'Italia

((CommDH(2005)9), in cui si legge testualmente: <<Per quanto riguarda il funzionamento della giustizia...1) Attuare un programma di riforme per ridurre i ritardi dei procedimenti giudiziari e l'arretrato dei processi, in particolare semplificando le procedure;>>.

### **INEFFICACIA DELLA LEGGE PINTO AL FINE DI ACCELERARE I PROCESSI**

La ricorrente non ha interesse a ricevere mediante il ricorso allo strumento interno di cui alla Legge Pinto (n.89/2001) una **riparazione postuma** per il ritardo della propria causa, bensì ha interesse di far accertare la mancanza di un rimedio efficace contro il ritardo che si traduce in un diniego di accesso ad un Tribunale ex art. 13 della Convenzione.

La ricorrente deve ottenere la divisione materiale dei due appartamenti oggetto della lite (pendente davanti alla Corte d'appello di Roma) con la sua sorella; in difetto nessuna delle due contendenti potrà avere una propria esclusiva abitazione. Nessuna somma di denaro potrà risarcire la mancata utilizzazione per decenni di un bene primario come la casa di abitazione.

La ricorrente deduce che non è sufficiente che la legge Pinto n. 89/2001 preveda un'equa riparazione per il ritardo, laddove non consente alcuna forma di accelerazione del processo.

Questa situazione è stata accertata anche dalla **Risoluzione Interinale ResDH(2005)114 che riguarda le sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani e le decisioni del Comitato dei Ministri in 2183 casi contro l'Italia relativi alla durata eccessiva delle procedure giudiziarie** (adottata dal Comitato dei Ministri il 30 novembre 2005, nel corso della 948ma riunione dei Delegati dei Ministri) .

In questa Risoluzione si legge testualmente: <<Notando con l'interesse le risposte date dall'Italia a questa Risoluzione Interinale d'azione (vedere la Risoluzione Interinale DH (2000)135),, ed in particolare: la messa in atto di una via di ricorso interno che permette un indennizzo nei casi di durata eccessiva delle procedure, adottata nel 2001 (legge "Pinto"), e gli sviluppi recenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che permettono di aumentare l'effetto diretto della giurisprudenza della Corte europea nel diritto nazionale, **pur notando che questa via di ricorso NON SEMPRE PERMETTE l'accelerazione delle procedure in modo da rimediare effettivamente alla situazione delle vittime;**>>.

La ricorrente eccepisce che la **legge Pinto non permette MAI** l'accelerazione del processo, di talché la stagnazione forzata di quattro anni del processo di appello

si traduce in un diniego di giustizia. La presente fattispecie integra la violazione dell'art. 13 della Convenzione.

Vedi anche nel caso **SOKOLOV v. RUSSIA** (ricorso n. 3734/02), la sentenza del 22 Settembre 2005, di Codesta Corte, §§ 45 e 46§.

**IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION. STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION.**

Quanto al termine dei sei mesi dalla decisione interna definitiva di cui all'art. 35 della Convenzione, al fine del vaglio di ricevibilità del presente ricorso, la ricorrente precisa che la causa è tuttora pendente in grado d' appello e proprio tale pendenza crea la violazione denunciata per la mancanza di un rimedio effettivo per l'accelerazione del processo.

Comunque non sono decorsi sei mesi dalla data in cui è stata respinta(sedici gennaio 2006) l'istanza di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

**V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN'EQUA SODDISFAZIONE. EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE. STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.**

La ricorrente ad oggi chiede alla Corte europea soltanto l'accertamento della violazione e non intende chiedere alcun risarcimento di natura pecuniaria, perché questo formerà oggetto della procedura nazionale nel quadro delle legge Pinto n. 89/2001.

Tutto ciò premesso la ricorrente chiede l'accertamento della Violazione dell'art. 13 della Convenzione quanto all'impossibilità di accelerare la procedura litigiosa, pendente in appello nell'arco di tre anni, la cui durata viola a sua volta l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo quanto al diritto ad un processo entro un termine ragionevole.

La ricorrente, in considerazione della situazione di carattere strutturale, in grado di coinvolgere un largo numero di persone, chiede a Codesta Corte di imporre al Governo convenuto misure generali.

La ricorrente chiede il rimborso delle spese della presente procedura davanti agli organi della Convenzione, per la cui misura si rimette fin d'ora alla saggezza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

**VI ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA.  
AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT  
TRAITÉ L'AFFAIRE. STATEMENT CONCERNING OTHER  
INTERNATIONAL PROCEDINGS.**

La ricorrente **non** ha sottoposto il suo caso ad alcuna altra autorità internazionale

**VII ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI .**

Tutti in semplice **copia fotostatica**:

1) copia della sentenza n. 34891 del 21 luglio 2004, mai notificata, del Tribunale Civile di Roma, Sezione XI ^ R.G. 57893/1998, Giudice dott. Migiurtina, che ha definito il giudizio di primo grado.

2) comunicazione della cancelleria della Corte d'Appello di Roma sezione 2 R.G. 72469/2005 che fissa la **prima udienza** della causa in appello promossa dalla Sig.ra Francesca Garibaldi contro la sig.ra Anita GARIBALDI, per il giorno 19 novembre 2005.

3) Ordinanza del 15 dicembre 2005, resa dopo la prima udienza del 19 novembre 2005 dalla Corte d'appello di Roma, che fissa l'udienza delle conclusioni per il 18 dicembre 2009(duemilanove).

4) istanza di anticipazione dell'udienza presentata il 20 dicembre 2005, con il provvedimento di rigetto del Presidente della Corte d'appello di Roma del 16 gennaio 2006.

**VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE  
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.**

Considerato che ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lettera a) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo : *<<ogni accusato ha diritto a ...essere informato.....in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico >>*, la ricorrente ritiene di aver diritto all'uso della sua lingua **italiana** in tutti i suoi scritti difensivi e nell'eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché di avere gratuitamente la traduzione in lingua italiana della corrispondenza a lei inviata dalla Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, degli scritti

difensivi e delle difese orali del Governo italiano (durante l'eventuale dibattito) e delle domande che dovessero essere rivolte dai giudici alla ricorrente e/o al suo difensore. All'uopo chiede fin d'ora l'autorizzazione. In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere il **francese**.

**IX) DICHIARAZIONE:** Dichiaro in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti.

Roma 08 marzo 2006

Anita Garibaldi

avv. Marco Tullio Cicerone

**PROCURA**

Io sottoscritta , **GARIBALDI Anita** (codice fiscale ..... ) nata a Roma il 29 giugno 1934, ai fini della procedura in oggetto davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, eleggo domicilio in Italia a (00100) Roma, via Agorà, 20 (telefono 00396.....telefax 00396 ..... ) presso lo studio dell'**Avv. Marco Tullio Cicerone** del foro di Roma, a cui conferisco il più ampio potere di rappresentarmi e difendermi.

Roma 08 marzo 2006

**Anita GARIBALDI**

E' autentica

avv. Marco Tullio Cicerone